



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

(L.R. n. 15/2015)

PIANO COMUNALE DELL'AMIANTO

L.R. n. 10 DEL 29/04/2014 – NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO

CIRCOLARE 22/07/2015 - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Ing. Fabio Riccobene

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

INDICE:

PREMESSE..... 3
OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO 4
CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO 4
RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO 6
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PIANO 8
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA..... 9

PREMESSE

L'amianto comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alcali, è stato, fino al 1994, largamente usato nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia, sia in forma friabile (coibentazioni di tubature, pannelli isolanti, rivestimenti isolanti a spruzzo) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, canne fumarie, serbatoi e condotte per acqua, pavimenti vinilici).

I suddetti materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio (l'asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) nonché neoplasie a carico di altri organi.

Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni.

Già la legge n. 257 del 27 marzo 1992 affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, mentre una ulteriore definizione dei criteri per la realizzazione di tali piani, nonché delle funzioni e dei compiti delle Regioni, veniva delineata con il D.P.R. 8 agosto 1994.

In particolare il citato D.P.R., all'art. 8, stabiliva che i piani regionali: "...identificando una scala di priorità prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo." Tra le altre situazioni di pericolo ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i capannoni utilizzati e/o dismessi, gli edifici e strutture ove è presente amianto spruzzato, gli impianti industriali ove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.

Inoltre, l'art. 12 dello stesso D.P.R. 8 agosto 1994 indicava i criteri con cui realizzare il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

Successivamente il D.M. 6 settembre 1994 declinava le "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27 marzo 1992".

Coerentemente con le disposizioni normative di cui sopra la Regione Sicilia ha emanato il decreto presidenziale 27 dicembre 1995 avente titolo: "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", con il quale veniva disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995 relativa a: "Legge n. 257 del 27 marzo 1992, Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

Tra i punti qualificanti del suddetto piano regionale viene esplicitamente indicato al punto n. 1 il: "...censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile", mentre nel paragrafo che detta le modalità di realizzazione del censimento si specificano le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto del censimento stesso, indicando, tra l'altro, ad esempio al punto 9 gli "... edifici o strutture con amianto spruzzato con particolare riguardo, in questa prima fase, a quelli di uso collettivo quali piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, etc." ed al punto 10 i "capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti di cemento amianto" e precisando altresì le modalità secondo cui attuare il censimento per gli edifici privati.

La legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” ha previsto, tra l’altro, all’art. 20, l’effettuazione del censimento dell’amianto e degli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto:

- a) i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;
- b) i soggetti e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;
- c) le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

Il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001” conferma (art. 1) i compiti relativi alla realizzazione della mappatura, già attribuiti alle Regioni.

La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” fornisce indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA, delle ASP e degli enti locali.

In particolare, il ruolo dei Comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione.

Per conseguire tale risultato i comuni, ai sensi dell’art. 4, c.1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, devono dotarsi di un “Piano comunale amianto”.

Con la Circolare del 22/07/2015, la Regione Sicilia, ha emanato le *linee guida per la redazione del piano comunale amianto*.

OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

1) pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto.

Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.

2) rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.

3) programmare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 10/2014.

1. CENSIMENTO DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO

Secondo il D.M. n. 101/2003 il censimento ovvero la “individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale o costruito”, rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

Considerazioni preliminari e definizione dei siti da censire

Preso come dato di fatto che la presenza di materiali contenenti amianto sul territorio regionale è pressoché ubiquitaria, occorre, prioritariamente, stabilire criteri differenziati di indagine in relazione

alla pericolosità dei materiali stessi ovvero con riferimento alla presenza di amianto friabile e compatto come definiti nel decreto Min. san. 6 settembre 1994.

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, etc.).

Questa distinzione, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, anche se in effetti anche l'accessibilità dei materiali e l'eventuale presenza di confinamento costituiscono elementi da considerare ai fini della valutazione complessiva del rischio.

I materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Quindi un primo passo importante è riuscire ad individuare i materiali friabili; in generale si stima che questi materiali, costituiscano circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari prevalentemente sedi di settori produttivi.

Ben diversa è la situazione per i materiali compatti (che costituiscono pertanto oltre il 90% del totale). Sono caratterizzati da un'elevata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto in alcuni edifici industriali e/o agricoli.

Non bisogna inoltre dimenticare che anche questi materiali, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a dispersioni di fibre libere nell'ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione.

Inoltre sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare "il rischio amianto" maggiormente percepito dalla popolazione.

Per ogni categoria di ricerca, per quanto esposto nelle considerazioni preliminari, è essenziale poter individuare e differenziare i materiali di tipo friabile, meno diffusi ma più pericolosi, da quelli di tipo compatto.

Edifici pubblici o aperti al pubblico

La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc.

In questa categoria rientrano anche le reti idriche, interrato e non, sia di proprietà pubblica che privata.

Per detta categoria, sono stati censiti i seguenti immobili ricadenti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe come da *Allegato 2*.

Edifici privati

Questa categoria rappresenta da sola circa l'80% del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del tipo compatto: il cemento amianto ed i suoi manufatti tipici quali le coperture, i pannelli prefabbricati, le canne fumarie, le tubazioni ed i serbatoi per l'acqua ne costituiscono la quasi totalità.

Questi materiali sono quelli nei cui confronti si registrano le maggiori resistenze all'adozione dei programmi di manutenzione e controllo e/o alla rimozione.

Per detta categoria, a seguito di pubblicazione di specifico avviso presso il sito internet comunale dal 14/10/2015 al 13/11/2015, sono pervenute n. 24 schede di auto notifica (art. 5 L.R. n. 10/2014), che hanno permesso il censimento dei seguenti immobili ricadenti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe come da *Allegato 1*.

Altra presenza di amianto da attività antropica

In questa categoria rientrano i depositi abusivi in più occasioni riscontrati e segnalati dagli organi di PG che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio.

È soprattutto in terreni abbandonati che le possibilità di contaminazione sono da tenere in grande considerazione poiché l'interramento di rifiuti è stato molto praticato in passato come dimostrano i rilievi fatti in questi anni dai suddetti organi di Polizia giudiziaria che, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sono venuti spesso a conoscenza di tali reati ambientali.

Per detta categoria, sono stati censiti i seguenti siti ricadenti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe:

- c.da Marcato, zona villetta comunale;
- zona via Martiri d'Ungheria, area limitrofa al muro di cinta del cimitero comunale;
- zona via A. Pavone, area ex mattatoio.

Per un totale complessivo di circa 800 Kg.

Vds. relazione di servizio del 18/11/2015 completa di relazione fotografica.

2. RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO

Per quanto attiene la rimozione/bonifica dei rifiuti costituiti da manufatti contenenti amianto, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Sui rifiuti raccolti dovranno essere effettuati dei prelievi di campioni rappresentativi che saranno sottoposti ad analisi chimico-fisiche per determinarne l'esatta tipologia e il conseguente impianto di smaltimento. Tutte le procedure prima menzionate (operazioni di bonifica, rimozione, raggruppamento dei rifiuti costituiti da manufatti contenenti amianto, trasporto e conferimento) devono essere effettuate da ditte specializzate ed iscritte all'*Albo Nazionale Gestori Ambientali*.

Le azioni d'intervento e pulizia dei siti saranno attuate con tecniche "non invasive" che tenderanno, prioritariamente, al ripristino delle condizioni originarie dello stato dei luoghi evitando di provocare alterazioni del sito stesso. Tutte le operazioni di raccolta dovranno essere attuate da personale specializzato e debitamente formato, a tal proposito il personale sarà dotato dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguate per la tipologia specifica delle attività.

Nelle operazioni, sopra descritte, non dovranno essere utilizzati mezzi pesanti.

Queste operazioni, così come quella dello smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, devono essere realizzate attraverso procedimenti che non rechino pericolo per la salute dell'uomo e senza usare metodi che possano recare pregiudizio per l'ambiente.

Sull'area di cantiere dovranno essere eseguite le seguenti attività operative:

- Prelievo di campioni rappresentativi dei rifiuti per la loro caratterizzazione;
- Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all'azienda ASP;
- Circonscrizione dell'area con opportuna segnaletica e nastri separatori;

- Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente cemento amianto; con particolare attenzione alla rimozione dello strato superficiale del terreno su cui i manufatti contenenti amianto erano collocati
- Carico dei rifiuti mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici (camion, gru, etc.);
- Avvio allo smaltimento presso impianti autorizzati

Al termine delle operazioni di campionamento dei rifiuti, gli stessi saranno portati al laboratorio per la necessaria caratterizzazione e la conseguente emissione dei rapporti analitici che permetteranno la classificazione e la destinazione per lo smaltimento.

L'area di cantiere dovrà essere delimitata da apposita recinzione che dovrà essere installata ad integrazione della perimetrazione già esistente al fine di impedire l'accesso di personale estraneo nella zona oggetto dell'intervento di bonifica.

I rifiuti costituiti da manufatti contenenti amianto dovranno essere preventivamente isolati con fogli di plastica impermeabili, impregnati e sigillati con nastro adesivo o film termoretraibile, in modo quanto più possibile ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il successivo trasporto e smaltimento in discarica.

Eventuali frammenti acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti, di pezzatura comunque non inferiore a 1 decimetro cubo, devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati, del tipo "big-bag". I pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di amianto.

Nel caso di amianto friabile i rifiuti a base di amianto dovranno essere inseriti in un secondo contenitore etichettato.

Tutti i frammenti e residui di materiale a base di amianto presenti nell'area di lavoro, sul pavimento, sul terreno o sotto il materiale rimosso, devono essere asportati.

Tutte le eventuali fasi di manipolazione, movimentazione e deposito/stoccaggio devono essere fatti in modo da minimizzare il rilascio di fibre nell'ambiente.

Il materiale rimosso e imballato deve essere consegnato al trasportatore autorizzato per il conferimento in idonea discarica/impianto autorizzato, previa preparazione di idonea documentazione di trasporto e smaltimento.

Le ditte che effettueranno la rimozione dovranno inviare al Servizio SPESAL della ASP territorialmente competente la documentazione attestante l'avvenuta rimozione, oltre che provvedere preliminarmente alla predisposizione di idoneo piano di lavoro per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto che dovrà essere dotato delle approvazioni necessarie da parte dell'ASP competente per territorio.

Nello specifico dovranno essere attuate le seguenti attività:

- Prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi in laboratorio specializzato;
- Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all'azienda ASP;
- Circostrizione dell'area di cantiere e relativa segnaletica;
- Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente cemento amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
- Rimozione dello strato superficiale del terreno su cui i manufatti contenenti amianto erano collocati; trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
- Inizio lavori all'atto del rilascio del nullaosta della ASP.

Restituzione delle aree bonificate dall'amianto mediante rilascio in copia di:

- Certificato per la caratterizzazione del rifiuto;
- Piano di lavoro presentato all'Azienda ASP;
- Nulla osta dell'ASP per inizio lavori;

- Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all'ASP;
- 1° copia del formulario emesso al momento del ritiro del rifiuto a base d'amianto;
- 4° copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dalla discarica/impianto autorizzato;
- Certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all'Azienda ASP;
- Report fotografico prima e dopo l'intervento di bonifica, datato e firmato.

3. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Dal censimento effettuato, non vi è una particolare presenza di edifici contenenti grosse quantità di amianto, tuttavia, quelli riscontrati, dovranno essere oggetto di bonifica, quindi soggetti alla rimozione delle parti realizzate in amianto.

Le operazioni di rimozione/bonifica dei manufatti contenenti amianto dovrà svolgersi attraverso un impiego di operai qualificati e formati e di attrezzature idonee allo scopo.

In linea generale, all'atto del prelievo, i campioni saranno identificati con una scheda identificativa che riporterà le seguenti informazioni:

- data e ora del campionamento;
- luogo del prelievo;
- rifiuto da campionare e tipo di rifiuto;
- stato fisico;
- colore e odore;
- metodo di campionamento;
- tipo di contenitore campionato;
- note su problemi riscontrati durante il campionamento;
- laboratorio di destinazione;
- peso campione;
- nome, cognome e firma del responsabile del campionamento.

Al termine delle operazioni di campionamento dei rifiuti, gli stessi saranno portati al laboratorio per la necessaria caratterizzazione e la conseguente emissione dei rapporti analitici che permetteranno la classificazione e la destinazione per lo smaltimento.

I rifiuti costituiti da manufatti contenenti amianto dovranno essere preventivamente isolati con fogli di plastica impermeabili, impregnati e sigillati con nastro adesivo o film termoretraibile, in modo quanto più possibile ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il successivo trasporto e smaltimento in discarica.

Eventuali frammenti acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti, di pezzatura comunque non inferiore a 1 decimetro cubo, devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati, del tipo "big-bag". I pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di amianto.

Tutte le fasi di manipolazione, movimentazione e deposito/stoccaggio dovranno essere fatte in modo da minimizzare il rilascio di fibre nell'ambiente.

Le ditte che effettueranno la rimozione dovranno inviare al Servizio SPESAL della ASP territorialmente competente la documentazione attestante l'avvenuta rimozione, oltre che provvedere preliminarmente alla predisposizione di idoneo piano di lavoro per la rimozione dei

rifiuti contenenti amianto che dovrà essere dotato delle approvazioni necessarie da parte dell'ASP competente per territorio.

Nello specifico dovranno essere attuate le seguenti attività:

- Prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi in laboratorio specializzato;
- Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all'azienda ASP;
- Circostrizione dell'area di cantiere e relativa segnaletica;
- Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente cemento amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
- Rimozione dello strato superficiale del terreno su cui i manufatti contenenti amianto erano collocati; trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
- Inizio lavori all'atto del rilascio del nullaosta della ASP.

Restituzione delle aree bonificate dall'amianto mediante rilascio in copia di:

- Certificato per la caratterizzazione del rifiuto;
- Piano di lavoro presentato all'Azienda ASP;
- Nulla osta dell'ASP per inizio lavori;
- Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all'ASP;
- 1° copia del formulario emesso al momento del ritiro del rifiuto a base d'amianto;
- 4° copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dalla discarica/impianto autorizzato;
- Certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all'Azienda ASP;
- Report fotografico prima e dopo l'intervento di bonifica, datato e firmato.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per entrambe le fasi 2 e 3, le imprese esecutrici dei lavori dovranno redigere, come previsto dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi, il P.O.S./Piano di lavoro per l'amianto.

I contenuti minimi del P.O.S./ Piano di lavoro per l'amianto sono quelli previsti dal D.P.R. n. 222/2003 e dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e sono i seguenti:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi, ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici del cantiere;
 - o la specifica attività e le single lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice;
 - o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del R.L.S.
 - o (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - o il nominativo del Medico Competente ove previsto;
 - o il nominativo dell'R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
 - o Il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolta in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (se presenti);

- l'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi eventualmente utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


Gli obiettivi che il Comune di Valguarnera Caropepe si pone, a seguito del censimento della presenza dell'amianto nel territorio comunale sotto le varie forme, in edifici pubblici o aperti al pubblico, in edifici privati e da attività antropica, riguardano i seguenti fattori: sensibilizzazione, informazione, vigilanza, rimozione e bonifica, come meglio in seguito sintetizzato:

- un piano di comunicazione per sensibilizzare al rischio amianto nella società e specialmente nelle scuole, così da promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili nella bonifica dell'amianto sul territorio;
- il coinvolgimento e la formazione della rete dei Medici di famiglia e medici del lavoro, così da costruire un sistema di controllo e prevenzione sanitaria, in collaborazione con l'ASP di Enna;
- il potenziamento delle strutture di controllo e vigilanza, anche con l'ausilio della Polizia Municipale, Arpa e altre strutture di controllo territoriale (associazioni, scuole, etc.);
- l'impegno a continuare nella costruzione di un progetto complessivo di mappatura della presenza di amianto sugli immobili e nel territorio;
- un portale amianto e l'attivazione di un Numero Verde per la segnalazione di abbandoni o rimozioni abusive d'amianto, realizzando al contempo un database tra Comune e organi di controllo (Arpa, ASP, Polizia Municipale, etc.) che permetta di conoscere in tempo reale dove e chi sta svolgendo attività di bonifica;
- una tempistica per una progressiva, ma definitiva eliminazione delle coperture in cemento amianto dal territorio cittadino, entro al massimo 15 anni, così come richiesto anche dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 che esorta a effettuare una valutazione di impatto e un'analisi dei costi e dei benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, piani d'azione per la rimozione sicura dell'amianto dagli edifici pubblici e dagli edifici in cui si prestano servizi che prevedono l'accesso regolare del pubblico, nonché a fornire informazioni e orientamenti nell'ottica di incoraggiare i privati a sottoporre le proprie abitazioni a controlli e valutazioni dei rischi efficaci in relazione alla presenza di materiali contenenti amianto;
- uno Sportello Amianto Comunale, uno sportello informativo e operativo specifico così da offrire a cittadini, associazioni e imprese, consulenza, informazioni per l'auto-rimozione sicura di piccole superfici di cemento-amianto, modalità di confinamento, ritiro a domicilio, ecc;
- la valutazione della fattibilità tecnico economica connessa al ritiro di piccole quantità di cemento amianto, a carico del soggetto gestore dei rifiuti urbani, a patto che siano garantite le procedure di sicurezza per lo smontaggio ed il trasporto;

- l'emanazione di un'Ordinanza comunale per ricevere presso lo Sportello Amianto Comunale le segnalazioni sulla presenza di M.C.A. (Manufatti Contenenti Amianto) nelle proprie aziende, proprietà e/o pertinenze (abitazione, condominio e/o altra proprietà pubblica o privata).

Valguarnera Caropepe, 22/01/2016

Il Responsabile del III Settore
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Giuseppe Di Vincenzo.